

Osservazioni sul documento di consultazione recante modifiche alle “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” DEL 26 MARZO 2019 E SUL MANUALE PER LE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO” del 31 luglio 2024

Con la presente formulo alcuni quesiti sulle disposizioni contenute nel documento di consultazione sopra citato¹.

Tutto ciò è espresso a titolo personale, in qualità di privato cittadino e appassionato di tematiche bancarie, finanziarie e di *corporate governance*.

In dettaglio:

1. Quali sono le motivazioni di dettaglio, non descritte nel materiale posto in consultazione, che hanno determinato l'anticipazione al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dell'invio del documento di autovalutazione e della relazione annuale nonché della trasmissione delle segnalazioni a cura della funzione antiriciclaggio?
2. E su tale argomento sono state considerate le future evoluzioni che vi saranno a seguito dell'istituzione della “nuova” Autorità di Vigilanza europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo?
3. Nell'anticipazione dei termini sono stati valutati gli obblighi civilistici che, per la maggior parte delle entità interessate dalla presente disciplina, fissano quale termine massimo per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci la fine del mese di aprile dell'anno successivo? In caso affermativo, è possibile conoscere in dettaglio tali valutazioni, ivi compresi gli elementi di rischio che potrebbero generarsi in termini di attendibilità dell'informativa finanziaria dovuti a tale ipotizzata anticipazione dei termini?²
4. Al capitolo 1 della “Premessa al documento di consultazione” è riportato: “...*si ritiene che le nuove norme non comportino costi addizionali e non hanno quindi impatti significativi sui destinatari.....*”. Tale affermazione ha tenuto in considerazione le caratteristiche e gli elementi dimensionali dei soggetti eroganti micro-credito (ai sensi dell'art. 111 TUB) nonché delle società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB che come noto hanno assetti organizzativi molto snelli e bilanci particolarmente sensibili all'innalzamento dei costi, ivi compresi quelli derivanti dalla regolamentazione esterna?

¹ Collegamento diretto ai testi posti in consultazione: <https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/consultazioni/2024.07.31-disposizioni-antiriciclaggio/index.html>

² Considerato che taluni informazioni contenute nel questionario fanno anche parte di quelle diffuse attraverso i bilanci d'esercizio e/o consolidati, viene sottratto di fatto un mese di tempo al processo di produzione dell'informativa finanziaria.

5. Per talune categorie di destinatari delle norme poste in consultazione (ad esempio quelle citate al punto precedente) potranno essere mantenuti gli attuali ausili (questionario Excel³) per l'invio delle informazioni contenute nella segnalazione annuale di cui al "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio"? Se no, tale possibilità potrebbe essere consentita almeno per la segnalazione riferita al 2024 da effettuarsi nel 2025?

Ringrazio per l'attenzione.

Castelfiorentino, 29 agosto 2024

Firmato digitalmente da GRAZIANO VANNI

³ Tale modalità, come peraltro descritto anche nel documento in consultazione, è molto diffusa ed in uso anche alle Autorità di Vigilanza dell'Unione Europea pure su ambiti molto rilevanti (es.: stress test).